

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune di Lucca promuove lo sviluppo della cultura e della libertà dell'arte, riconosce e valorizza, a tal fine, l'arte di strada quale momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività e ne valorizza tutte le forme espressive.

Scopo del presente Regolamento è incentivare le varie forme di espressione artistica di strada, rendendo il territorio del Comune ospitale verso le stesse, e assicurarsi che esse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale, inquinamento acustico e ambientale.

ART. 2 DEFINIZIONI

E' definita "di strada" l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolto in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti impiegati nell'attività deve essere comunque inferiore ad 8.

Si intende artista di strada chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria le attività di: giocoliere, mimo, statue viventi, danzatore, burattinaio, saltimbanco, cantante, musicista, clown, fachimiro, cantastorie, madonnaro, prestigiatore, mangiafuoco/sputafuoco, body artist, acrobata.

Non rientrano nella categoria degli "artisti di strada" e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche contemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche prodotti quali quadri, fotografie artistiche, ritratti e simili, ai fini dell'esposizione e vendita.

ART. 3 MODALITA'

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, l'Amministrazione Comunale si riserva, per specificate ragioni

ostative contingenti , di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Non dovrà essere turbata la quiete pubblica con emissioni sonore non corrispondenti alle classi acustiche di area individuate. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge e di regolamento.

Le aree, le postazioni e la loro estensione, gli orari, la durata delle esibizioni, le attività ammesse per postazione ed eventuali ulteriori prescrizioni particolari su come è possibile svolgere l'attività sono stabilite, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle condizioni ambientali, con apposita atto/provvedimento.

ART.4 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

La postazione non dovrà essere occupata con installazioni permanenti e non potranno comunque essere installati palcoscenici, platee, sedili per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti necessari e tipici per lo svolgimento dell'attività.

E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche; è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle norme vigenti.

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo libera l'offerta da parte del pubblico. E' consentita l'esposizione di un contenitore atto a raccogliere le eventuali gratifiche oppure alla fine della performance o durante la stessa, il passaggio "a cappello" tra il pubblico.

Relativamente all'esercizio delle tecniche di disegno ("madonnari") dovranno essere utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime e dovranno essere utilizzati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-fluoro-carburi) e con pigmenti senza metalli pesanti; comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-sanitaria vigente.

Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Non sono consentite esibizioni con l'utilizzo di animali.

ART.5 COMUNICAZIONE PRESENZA

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da MAURIZIO TANI, GRAZIANO ANGELI e stampato il giorno 22/10/2025 da Nardi Tommaso.](#)
[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

L'artista è tenuto a comunicare al Comune di Lucca la propria attività, specificando i giorni in cui intende esercitarla. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite con apposito provvedimento.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere l'obbligo di prenotazione per una parte, o tutte le postazioni in cui è consentito esercitare l'arte di strada. Tale obbligo dovrà essere ottemperato attraverso un apposito sistema di prenotazione informatico o cartaceo predisposto dal Comune stesso.

ART.6 RESPONSABILITA'

L'artista è responsabile personalmente di eventuali danni a persone o cose derivanti dai suoi comportamenti in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti

ART.7 CONTROLLI

La vigilanza delle attività di cui trattasi, nonché gli accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento sono demandati alla Polizia Municipale e a tutti gli organi di Polizia.

La violazione di quanto disposto nel presente regolamento comporta la sanzione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico sull'ordinamento degli Enti locali) e le eventuali sanzioni accessorie previste per legge fatto salvo il potere della Giunta ex art. 16 comma 2 della L. 689/1981, con la procedura di cui all'art. 47 del vigente regolamento di Polizia Urbana

Le violazioni delle norme del presente regolamento, anche se diverse, per tre volte nell'arco del medesimo anno solare comporta l'esclusione dalla possibilità di esercitare arte di strada su tutto il territorio comunale per 180 giorni.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Esercizio dell'Arte entra in vigore con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, comma 2, del vigente statuto comunale.

Il presente Regolamento è altresì trasmesso agli enti e/o organi pubblici preposti per legge.